




SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 5



[PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO OSPEDALE TIBURTINO]

Disciplinare di gara

SOMMARIO

1. Premessa.....	pag.3
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni.....	pag. 4
3. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta	pag. 5
4. Durata esecuzione delle prestazioni	pag. 8
5. Soggetti ammessi alla gara in forma singola ed associata e condizioni di partecipazione	pag. 9
6. Condizioni generali e requisiti di partecipazione.....	pag. 10
7. Avvalimento	pag. 19
8. Subappalto	pag. 20
9. Garanzia provvisoria	pag. 20
10. Sopralluogo	pag. 22
11. Pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC.....	pag. 23
12. Registrazione al sistema AVCPass.....	pag. 24
13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	pag. 24
14. Soccorso istruttorio.....	pag. 25
15. Documentazione amministrativa.....	pag. 26
16. Offerta tecnica - contenuto	pag. 34
17. Offerta economica - contenuto	pag. 37
18. Criteri di aggiudicazione della gara	pag. 39
19. Svolgimento operazioni di gara	pag. 42
20. Verifica delle anomalie delle offerte.....	pag. 44
21. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	pag. 45
22. Revoca, sospensione, annullamento	pag. 47
23. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'affidatario o risoluzione per inadempimento.....	pag.47
24. Penali.....	pag. 47
25. Fatturazione, liquidazione e pagamenti	pag. 48
26. Revisione dei prezzi.....	pag. 48
27. Trattamento dei dati personali	pag. 48
28. Norme di rinvio	pag. 50
29. Definizione delle controversie	pag. 50

L'ASL Roma 5 indice una gara nella forma della procedura aperta per affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale Tiburtino.

1.PREMESSA

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "Bando") ai sensi dell'articolo 71, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi (nel prosieguo anche Codice) e contiene le norme integrative allo stesso relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara, alle modalità di compilazione e di presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché contiene le ulteriori informazioni relative all'appalto.

Con la presente procedura di appalto l'ASL ROMA 5 intende perseguire l'obiettivo di affidare il servizio di architettura e ingegneria, di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice avente ad oggetto la "Progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del Nuovo Ospedale Tiburtino".

L'espletamento della gara in oggetto è stato disposto con Deliberazione n. _____ del _____, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e smi, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), e 157 comma 1 del medesimo D. Lgs. nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo "LG1"), e del Bando-tipo ANAC n. 3, approvato dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 723 del 31 luglio 2018.

Il luogo di esecuzione dei lavori oggetto della progettazione di cui alla presente procedura di affidamento è la Regione Lazio, provincia di Roma.

Il Codice identificativo della gara (CIG) è: **8870136BC7**

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: **G31B21004310003**

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Sante Amici.

Si precisa che per la verifica della congruità delle offerte, di cui all'art. 97 del Codice, il RUP verrà supportato dalla Commissione giudicatrice.

L'importo complessivo a base d'asta è pari ad € 7.384.602,15 oltre IVA ed Oneri Previdenziali.

Per l'espletamento della presente gara la Stazione Appaltante si avvale del sistema di E-Procurement denominato Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (SATER) accessibile dal sito <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> o dal riquadro in alto a destra del portale di Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La documentazione di gara è altresì disponibile sul profilo della ASL Roma 5 www.aslroma5.it nella sezione "albo on line – bandi di gara".

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 comma 2 del DPR n. 445/2000;
- La registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo "Registrazione delle Ditte".

1.1 Registrazione delle Ditte

La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali comunicazioni.

Una volta ottenuta la registrazione al Sistema, le ditte, dopo aver effettuato l'accesso al sito SATER, dovranno selezionare la voce "Bandi pubblicati", nella sezione "Bandi" - "Bandi e Avvisi altri enti".

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma "Registrazione e funzioni base" (pag. 39-40 e 45-46 per la modifica di dati non sensibili, es: tel., mail utente) e "Gestione anagrafica" (per la modifica di dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Studio di Fattibilità Nuovo Ospedale Tiburtino (approvato con Deliberazione n. 1267 del 29.07.2021).
2. Capitolato Speciale d'Appalto;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato 1. Schema dichiarazioni amministrative;
 - Allegato 2. Modello offerta economica;
 - Allegato 3. Giustificativo dell'offerta economica;
 - Allegato 4. Dichiarazione di accettazione;
 - Allegato 5. Dichiarazione di consenso all'accesso alla documentazione amministrativa e tecnica;
 - Allegato 6. Scheda fornitore;
 - Allegato 7. Modulo attestazione sopralluogo;
 - Allegato 8. Schema di contratto;
 - Allegato 9. Patto di integrità
 - Allegato 10. Clausola di *Pantouflage*;
 - Allegato 11. Elenco Servizi;
 - Allegato 12. Determinazione Corrispettivi Appalto;
 - Allegato 13. DCA U00247-2019_Fatturazione;

2.2 Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti, quesiti scritti, di cui all'art. 74 comma 4 del Codice, da parte dei concorrenti dovranno essere formulate e inviate al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER entro il giorno e l'ora indicate sul portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante, tramite il Sistema, risponderà alle richieste di chiarimenti ricevute entro il termine indicato sul Sistema. Non saranno evase richieste di chiarimenti pervenute in modo difforme ed oltre il termine previsto.

Tutte le richieste di chiarimenti ricevute e le relative risposte saranno consultabili sul Sistema e, inoltre, pubblicate sul sito della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it, sezione "Albo Pretorio on-line / Bandi di gara".

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del suddetto Codice.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta per la procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla procedura **devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema SATER e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.**

Pertanto tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione a Sistema.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In casi di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla PEC del mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, la comunicazione recapitata alla PEC del consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

3.1 Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'affidamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva del nuovo ospedale tiburtino, sulla base dello studio di fattibilità allegato alla Deliberazione della ASL Roma 5 n. 1267 del 29.07.2021.

I contenuti specifici, le caratteristiche tecniche delle prestazioni e la definizione delle modalità di svolgimento dei servizi in affidamento sono descritti dettagliatamente nel Capitolato Speciale di

Appalto e nei relativi allegati che s'intendono qui completamente riprodotti e trascritti ad ogni effetto.

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in considerazione delle esigenze di continuità, omogeneità e coerenza nello svolgimento delle varie fasi della progettazione di cui all'art. 23, comma 12 del Codice.

Ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice, la procedura ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, per la realizzazione del Nuovo Ospedale Tiburtino, così articolati:

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA
- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
- SERVIZIO CONSULENZA ATTREZZATURE ELETTRICITÀ.

3.2 Importo dell'appalto

Per la progettazione del Nuovo Ospedale Tiburtino sono necessarie le seguenti:

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione delle prestazioni	Importo
Progettazione di fattibilità tecnico economica	€ 908.848,33
Progettazione definitiva	€ 4.418.808,16
Progettazione esecutiva	€ 1.555.251,60
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 501.694,06
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA	€ 7.384.602,15

L'importo a base di gara sopra indicato è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre IVA, e le classi e categorie in cui rientrano le prestazioni da erogare, sono determinati sulla base delle seguenti categorie di lavori da progettare secondo quanto previsto, ai sensi dell'art. 24, co. 8, del Codice, dal decreto Ministro della Giustizia del 17 giugno 20163 (in seguito: d.m. 17/06/2016), tavola Z-1:

Categoria	ID opere (DM 17.6.2016)	Corrispondenza Legge 143/49	Valore delle opere	Incidenza	Grado di complessità
Edilizia	E.10	I/d	€ 33.735.700	29%	1,20
Strutture	S.03	I/g	€ 23.266.000	20%	1,20
Impianti	IA.01	III/a	€ 11.633.000	10%	1,20
Impianti	IA.02	III/b	€ 22.102.700	19%	1,20
Impianti	IA.04	III/c	€ 25.592.600	22%	1,20
Totale opere da progettare			€ 116.330.000	100%	

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice, la prestazione relativa ai servizi richiesti in categoria E.10 è qualificata come principale.

L'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è riportato nell'Allegato n. 13 "Determinazione corrispettivo".

I suddetti importi sono omnicomprensivi di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente procedura, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori utilizzati per l'espletamento del servizio. Sono, inoltre, comprese nei compensi le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dalla Committenza durante l'esecuzione dei lavori.

La progettazione, oggetto del presente affidamento, comprende tutte le indagini e gli studi necessari per assicurare (art. 23, comma 1 del Codice):

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Nello specifico, le prestazioni oggetto dell'incarico sono le seguenti:

a) **Redazione del progetto di fattibilità tecnico economica** come stabilito dall'art. 23, comma 6 del Codice e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dalle indicazioni delle *LG*.

Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del Codice, il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche (idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche), storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali (la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale), nonché i limiti di spesa (calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3), dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione o del tracciato dell'infrastruttura nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie

L'*Amministrazione Contraente* si riserva, a valle della consegna del progetto di fattibilità, la facoltà di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo (Progetto definitivo-esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali maturati. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

b) **Redazione del progetto definitivo** come stabilito dall'art. 23, comma 7 del Codice e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dalle indicazioni delle *LG1*, con le specifiche

integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 7 del Codice, il progetto definitivo deve contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma.

L'*Amministrazione Contraente* si riserva, a valle della consegna del progetto definitivo, la facoltà di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo (progetto esecutivo), liquidando al soggetto affidatario i soli corrispettivi contrattuali maturati. Il soggetto affidatario, avendo conosciuto ed accettato tale clausola di esecuzione in sede di presentazione dell'offerta, si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta per risarcimento danni a qualsiasi titolo.

- c) **Redazione del progetto esecutivo** come previsto dall'art. 23, comma 8 del Codice e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e dalle indicazioni delle *LG1*, con le specifiche integrazioni fornite nella relazione tecnica del Progetto Definitivo approvato.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 23, comma 8 del Codice, il progetto esecutivo deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere redatti conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire all'*Amministrazione Contraente* di procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori.

La progettazione dovrà essere conforme ai **criteri ambientali di cui all'allegato al d.m. 11 ottobre 2017** concernente in particolare l'adozione dei "*criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*".

4. DURATA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico di **progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione**, stimati in complessivi 180 giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, sono così suddivisi:

- a) **Progetto di fattibilità tecnico-economica**: in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all'*Amministrazione Contraente* il progetto di fattibilità, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi.
- b) **Progetto definitivo**: in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all'*Amministrazione Contraente* il progetto definitivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di 75 giorni naturali e consecutivi. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti.
- c) **Progetto esecutivo**: in tale fase dovrà essere redatto e consegnato all'*Amministrazione Contraente* il progetto esecutivo, completo in tutti i suoi elaborati, entro il tempo massimo di ulteriori 75 giorni naturali e consecutivi. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti.

Resta inteso che l'inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e alla validazione del livello di progettazione inferiore.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista nel Capitolato Speciale.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei (da ora RTP) o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Per i servizi relativi alla consulenza per l'installazione attrezzature elettromedicali sono ammessi i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o reti di esercenti la professione.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'articolo 48, i consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- l. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione del RTP/consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto previsto anche per la fase di gara dall'art. 48, co. 19-ter, del Codice, in merito alle modificazioni soggettive ammesse ai sensi e nei limiti di cui all'art. 48 del Codice, commi 17, 18 e 19.

6. CONDIZIONI GENERALI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Requisiti generali

- A. **Non è ammessa la partecipazione** alla gara di concorrenti:
- per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*;
 - che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n.165.
- B. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del *Codice*, è vietato partecipare alla gara in più di un RTP o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato in RTP o consorzio ordinario di concorrenti.
- C. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla

gara.

Saranno, inoltre, esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- D. offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di prestazione dei servizi specificate negli atti di gara;
- E. offerte che siano sottoposte a condizione;
- F. offerte incomplete e/o parziali e/o indeterminate e/o plurime;
- G. offerte che non rispettino i requisiti minimi stabiliti nel Capitolato e/o nello schema di Contratto, ovvero di servizi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato e/o nello schema di Contratto;
- H. offerte a prezzo non inferiore alla base d'asta.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

6.2 Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice, ai fini della partecipazione alla presente procedura, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- *società di persone o cooperative*: anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa;
- *società di capitali*: tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.2.1 Requisiti di idoneità

Requisiti del concorrente

I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 per i soggetti di cui all'art. 46 del Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- a) **Iscrizione nel registro delle imprese** (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) **Requisiti del gruppo di lavoro**

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Tra i componenti del gruppo di lavoro dovranno essere presenti le seguenti professionalità minime inderogabili:

Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

- Coordinatore del gruppo di progettazione per l'attività di Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Geologo: Laurea magistrale o quinquennale in geologia ed iscrizione al relativo albo;
- Progettista Civile – Edile - Esperto Edile: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura, e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Progettista Civile - Edile Esperto Edile – Esperto Strutturista: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) o architettura e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Progettista - Termomeccanico – Esperto Impiantista Termo Meccanico, Termotecnico: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Progettista - Elettrico - Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico: Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;
- Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.: possesso dei requisiti di cui all'Art. 98 del D.Lgs. 81/08;
- Progettista Esperto in materia di certificazione energetica degli edifici: Tecnico Abilitato alla Certificazione Energetica degli edifici, ai sensi del DPR 75/2013;
- Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi: Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio" iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'Articolo 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139;
- Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95 ed al D. Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42: possesso dei titoli di studio e dell'esperienza professionale richiesti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della L. 447/1995 e iscritto negli appositi elenchi regionali;
- Esperto sanitario: laurea in Medicina e Chirurgia specializzazione in Igiene;
- Agronomo: iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali o all'ordine degli Agrotecnici;
- Esperto qualificato di secondo grado: iscritto nell'elenco esperti qualificati in radioprotezione di II grado dell'ispettorato medico centrale del lavoro;
- Esperto in attrezzature biomedicali ed arredi ospedalieri: laurea in ingegneria con esperienza specifica da almeno 10 anni nella pianificazione ed individuazione delle apparecchiature elettromedicali e degli arredi ospedalieri

Albo Professionale.

- Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
 - I requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008;
 - Il concorrente indica, nella dichiarazione da rendere i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti;
- Per il geologo che redige la relazione geologica:
 - I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale;

- Il concorrente indica, nella dichiarazione da rendere il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
 - componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
- Per il professionista antincendio:
 - iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Pertanto, per le attività non subappaltabili rientranti nell'appalto, ciascuno dei professionisti indicati dall'operatore economico deve avere un rapporto stabile con il concorrente quale componente di una associazione temporanea, associato di una associazione tra professionisti, quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 263/2016. Queste ultime modalità sono ammesse anche con riferimento ai professionisti e alle associazioni tra professionisti.

I nominativi sono vincolanti ed inderogabili per tutta la durata del servizio e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei requisiti, ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura, dovrà avere, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, capacità e curriculum di livello almeno pari a quelli posseduti dal professionista uscente.

Il gruppo di progettazione potrà essere composto da ulteriori professionisti e/o ulteriori consulenti, oltre quelli indicati nella domanda di partecipazione.

6.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, commi 1, 83 e 86 del Codice, e tenuto conto delle LG1, l'operatore economico dovrà possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. vv) del Codice, relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a €

14.769.204,30 (2 volte l'importo a base d'asta del presente appalto), IVA e oneri di legge, se dovuti, esclusi.

In virtù del principio contenuto nell'art. 83, comma 5 del Codice, si evidenzia che il presente requisito viene richiesto in quanto, in considerazione della dimensione, della natura e della complessità tecnica dei servizi da appaltare, si ritiene che sia un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione dell'appalto in esame.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86, comma 4, e all'allegato XVII, parte I, del Codice, e in particolare:

- *Nel caso di società di capitali*, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- *Nel caso di operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone*, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- *Nel caso di liberi professionisti o associazione di professionisti*, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per i soggetti che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

La Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici partecipanti la documentazione complementare e/o mezzi di prova di cui all'art. 85, comma 5, e 86, comma 1 del Codice.

6.2.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- A. Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	ID opere (DM 17.06.2016)	Corrispondenza L.143/49	Valore delle opere	Coeff.	Requisito minimo
Edilizia	E.10	I/d	€ 33.735.700,00	2	€ 67.471.400,00
Strutture	S.03	I/g	€ 23.266.000,00	2	€ 46.532.000,00
Impianti	IA.01	III/a	€ 11.633.000,00	2	€ 23.266.000,00
Impianti	IA.02	III/b	€ 22.102.700,00	2	€ 44.205.400,00
Impianti	IA.04	III/c	€ 25.592.600,00	2	€ 51.185.200,00

- B. Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto

dell'affidamento (intendendosi per lavori analoghi: strutture sanitarie, universitarie, edifici pubblici), di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 (zero/80) volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria	ID opere (DM 17.06.2016)	Corrispondenza L.143/49	Valore delle opere	Coeff.	Requisito minimo
Edilizia	E.10	I/d	€ 33.735.700,00	0,8	€ 26.988.560,00
Strutture	S.03	I/g	€ 23.266.000,00	0,8	€ 18.612.800,00
Impianti	IA.01	III/a	€ 11.633.000,00	0,8	€ 9.306.400,00
Impianti	IA.02	III/b	€ 22.102.700,00	0,8	€ 17.682.160,00
Impianti	IA.04	III/c	€ 25.592.600,00	0,8	€ 20.474.080,00

Per le categorie Edilizia e Strutture ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, e in particolare:

- *In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:*
 - la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti dalle quali si evinca l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
 - la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.
 - *In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:*
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - certificazione rilasciata dal committente.
- C. Servizi di consulenza attrezzature elettromedicali

L'operatore economico deve aver eseguito negli ultimi 3 anni servizi di consulenza attrezzature elettromedicali per un importo pari a € 990.800,00.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, e in particolare:

- *In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, l'importo del servizio, e la quota di esecuzione*

riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP; in alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi, l'importo dei servizi e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in RTP;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti dalle quali si evinca l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- la copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture.
- *In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:*
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicati gli importi dei servizi resi e, nel caso di affidamenti congiunti, la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
 - certificazione rilasciata dal committente.

D. Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 80 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 80 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto

2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- per i soci attivi, estratto del libro soci;
- per i direttori tecnici, verbale di nomina;
- per i dipendenti, dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro;
- per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro;
- per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente

6.2.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I soggetti che partecipano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

- ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, la mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico associato.

I requisiti del d.m. 263/2016, di cui al punto 6.2.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

(Per i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, di cui al paragrafo 6.2.1 punto b), deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o appartenenti al GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 6.2.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui al punto 6.2.2 lett. A, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo all'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.2.3 lett. A deve essere posseduto:

- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti;
- b. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, da ciascun componente in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta, di cui al precedente punto 6.2.3 lett. B, deve essere posseduto:

- a. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento;
- b. nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al precedente punto 6.2.3 lett. C, può essere posseduto da uno qualsiasi componente il raggruppamento.

Il requisito del personale, di cui al precedente punto 6.2.3 lett. D deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

6.2.5 Indicazioni per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al paragrafo 6.1, devono essere posseduti, a pena di esclusione, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 6.2.1 lett. a) devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, di cui al punto 6.2.1 punto b), deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto 6.2.1 lett. c), relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

6.2.6 Requisiti di partecipazione: ulteriori precisazioni

- Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4, della direttiva 24/2014).
- I servizi possono essere stati svolti per committenti pubblici o privati. Non rileva la mancata realizzazione dell'opera oggetto di progettazione.
- Un lavoro, relativamente al quale siano stati svolti più servizi tecnici, non può essere computato più di una volta.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, l'operatore economico, singolo, consorziato o in RTP può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al RTP.

Nota: Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega una dichiarazione dell'impresa ausiliaria (da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare) attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il Concorrente allega, altresì, il contratto (da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 89, comma 5 del Codice).

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto (art. 89, comma 6 del Codice).

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti (art. 89, comma 7 del Codice).

Le prestazioni oggetto del Contratto sono in ogni caso eseguite dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89, comma 8 del Codice).

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, dovrà produrre i documenti sopra elencati relativi alla subentrante ausiliaria

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del Codice, è espressamente vietato il subappalto di prestazioni professionali, compreso eventuali relazioni geologiche, e fatta

eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica di elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria. Restano ferme le previsioni e gli obblighi in materia di copertura assicurativa.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree interessate dai lavori per i quali sono affidati i servizi oggetto del presente appalto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono trasmettere al seguente indirizzo e-mail franco.tozzi@aslroma5.it entro il termine che verrà comunicato tramite piattaforma, una richiesta di sopralluogo indicando i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta deve specificare l'indirizzo PEC cui indirizzare la convocazione.

I sopralluoghi verranno effettuati nel/nei giorno/i indicati dalla Stazione Appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All'atto di ciascun sopralluogo l'incaricato della ditta offerente deve sottoscrivere la dichiarazione a conferma dell'effettuato sopralluogo e ritirarne copia controfirmata dal soggetto designato dalla Stazione Appaltante. Tale dichiarazione dovrà essere inclusa nell'offerta presentata in gara.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al par. 6, punti I), II) e, se costituita in raggruppamento, punto III), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al par. 6, punto III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. Le spese sostenute, a qualunque titolo, ai fini dello svolgimento del sopralluogo saranno interamente a carico dell'operatore economico.

La mancata allegazione dell'attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di A.N.AC., esclusivamente mediante il sistema *PagoPA*, secondo quanto previsto di seguito:

- a) previo accesso al portale <https://www.anticorruzione.it> con le credenziali rilasciate da A.N.AC., selezionare il menu «Servizi» e quindi il sottomenu «Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.» e quindi al collegamento «Accesso diretto al servizio»; dalla pagina del Portale dei pagamenti A.N.A.C. selezionare il comando «Pagamenti spontanei – Gestione contributi gara» inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento;
- b) il sistema consente il pagamento diretto on-line, previa identificazione del contribuente, oppure in alternativa il sistema consente il pagamento presso le seguenti strutture fisiche:
 - sportelli bancari e Uffici postali;
 - servizi di home banking, attraverso il circuito CBILL o *PagoPA*;
 - sportelli ATM bancomat abilitati;
 - punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5;
 - esercizi abilitati che espongono il logo *PagoPA*;
- c) il sistema genera il codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare;
 - d) nel pagamento deve essere indicato il codice fiscale del contribuente (dell'Operatore economico mandatario o capogruppo in caso di Offerente in Forma aggregata), il CIG (Codice Identificativo della Gara) e l'importo del contributo da corrispondere pari a € 200,00
- a) il sistema accetta il pagamento con le più diffuse carte di credito o di debito dei circuiti convenzionati e con altri metodi elettronici dei fornitori di servizi di finanza telematica (fintech);
- b) la Ricevuta Telematica di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa;
- c) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario SEPA sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT7700103003200000004806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad A.N.AC., indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di stabilimento dell'Operatore economico e il CIG che identifica la gara;
- h) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante:
 - accerta il pagamento mediante consultazione del sistema *PagoPA* fornito dalla stessa A.N.AC.;
 - se il pagamento non risulta registrato nel sistema chiede, mediante il soccorso istruttorio informale di cui al punto 14, la presentazione della prova dell'avvenuto pagamento;
 - dopo l'accertamento o il ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento, l'Offerente è ammesso solo se il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta;
- i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corti di giustizia della U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15

12. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass e acquisire il "PassOE", di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della Deliberazione ANAC 157/2016.

Nel caso di RTP, aggregazione e consorzio, il PassOE deve essere acquisito per ciascun componente il gruppo.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita anche per l'operatore economico ausiliario.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 40, 52 e 58 del Codice, l'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema e quindi, per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, nonché eventuale documentazione di enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/20005. Le dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso" firmata digitalmente dal Concorrente stesso⁶. Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa", di cui al successivo paragrafo 16.

L'offerta, a pena di esclusione, deve essere inviata attraverso il Sistema entro e non oltre il termine perentorio indicato nel Sistema.

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostituiva o aggiuntiva a quella precedente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta relativa alla Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Dopo la scadenza suddetta, l'offerta inviata attraverso il Sistema sarà ritenuta a tutti gli effetti vincolante per l'operatore economico per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla

richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

La presentazione dell'offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo onere del concorrente, il quale si assume qualsiasi responsabilità in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante.

Nota Bene. Al fine di garantire il buon esito della presentazione dell'offerta a Sistema, si consiglia di intraprendere le operazioni connesse a tale attività, con un anticipo di alcune ore rispetto al termine previsto di presentazione di cui sopra. Eventuali malfunzionamenti del Sistema, che impediscano il corretto caricamento dei dati nel termine previsto, dovranno essere tempestivamente segnalati telefonicamente al numero 0774 701.049/060/004.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 79, comma 5-bis del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'offerta possono essere sanate attraverso la procedura di "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi di cui all'art. 85 del Codice, relativamente alla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 16 e del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente, entro un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone, altresì, il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso di tale termine, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause di esclusione previste tassativamente nel presente disciplinare di gara e nella legge.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "documentazione amministrativa" deve essere costituita dai documenti di seguito riportati da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare.

a) Dichiarazione di partecipazione

Con la Dichiarazione di partecipazione il Concorrente dichiara:

- a) la forma/composizione con la quale il concorrente presenta offerta. In caso di partecipazione in RTP, Consorzio ordinario, Aggregazione di rete o GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, Codice Fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa e le parti del servizio da ciascun operatore economico, raggruppato o consorziato, eseguite.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti di gara indicati nelle premesse del presente Disciplinare di gara;
- c) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - i. delle prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante;
 - ii. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - iii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - iv. di aver tenuto conto dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente procedura;
 - v. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione dei lavori oggetto dei servizi di progettazione.

- d) di impegnarsi ad eseguire l'appalto, nel caso in cui risultasse aggiudicatario, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato Speciale e nel Capitolato d'Oneri, nello Schema di Contratto e comunque nella documentazione di gara;
- e) di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- f) i dati identificativi dei progettisti incaricati che espletano l'incarico, di cui al par. 6.2.1 punto c): nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, qualifica professionale, titolo di studio, iscrizione al relativo albo professionale, ruolo e rapporto giuridico con il concorrente

La dichiarazione di partecipazione è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

b) **Documento di gara unico europeo (DGUE)**

Con il DGUE, di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, da presentare, secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare, il concorrente:

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

- a) Rende tutte le informazioni anagrafiche richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
- b) Dichiarare di fare/non fare affidamento sulle capacità di altri soggetti (cd. "Avvalimento" di cui al paragrafo 7 del presente Disciplinare), indicando la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento e allegando a Sistema, in caso affermativo, la documentazione e le dichiarazioni di cui al successivo par. 15.3.1, punto 2). Nota Bene. in caso di avvalimento è richiesta l'indicazione della denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, dei requisiti oggetto di avvalimento e la presentazione, per ciascuna impresa ausiliaria, di un DGUE distinto, debitamente

compilato e firmato dai soggetti interessati secondo le modalità indicate al par. 13 del presente Disciplinare, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinenti e dalla parte VI. Al riguardo vale quanto chiarito alla successiva lett. d) in merito ai soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui sopra.

Parte III – Motivi di esclusione (Sez. A-B-C-D)

c) Attesta, di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, del Codice nonché in quelle dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.

Nota Bene. Il beneficio della non applicazione delle cause di esclusione, di cui al comma 7 dell'art. 80 del Codice, non si applica, ai sensi del comma 9 di detto articolo, nel caso in cui a carico dell'operatore economico sia in corso l'esclusione, con sentenza definitiva, dalla partecipazione alle procedure di appalto. La durata dell'esclusione è determinata ai sensi dell'art. 80, comma 10 del Codice.

Si precisa che, alla luce di quanto indicato nel comunicato del Presidente dell'ANAC del 8 novembre 2017, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, lettera l), del Codice, sono rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente anche per conto dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, indicando i dati identificativi degli stessi.

Si precisa che, come indicato anche dal soprarichiamato comunicato del Presidente dell'ANAC, nel caso il concorrente abbia la forma giuridica di "altra società o consorzio" ai sensi dell'art. 80, co. 3, del Codice, le attestazioni di cui sopra sono da riferirsi:

- *nelle società con sistema di amministrazione cd. "tradizionale e monistico", al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Unico, agli amministratori delegati, anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, ai membri del Collegio Sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) e ai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico);*
- *nelle società con sistema di amministrazione cd. "dualistico", ai membri del Consiglio di Gestione e ai membri del Consiglio di Sorveglianza;*
- *ai «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i procuratori e gli institori "dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto assegna agli amministratori";*
- *ai «soggetti muniti di poteri di direzione», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa";*
- *ai «soggetti muniti di poteri di controllo», ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, "il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati".*

Nota. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui al par. 7.2.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti "retisti" partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- da ciascuna impresa ausiliaria e da ciascuna impresa indicata come subappaltatrice.

c) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative

La Ditta partecipante allega:

1. Dichiarazione sostitutiva con la quale l'operatore economico dichiara:
 - a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c bis), c ter), f-bis) e fter) del Codice;
 - b) che non presenterà offerta per la gara al contempo singolarmente e quale componente di un RTP, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più RTP, Consorzi o gruppi;
 - c) comunica l'Ente competente per la certificazione dell'ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17, legge 68/99);
 - d) indica i riferimenti dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 - e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
 - g) (*se del caso*) dichiara di trovarsi in una delle condizioni previste di cui all'art. 80, co. 11, del Codice;
 - h) con riferimento al comunicato del Presidente dell'A.N.AC. dell' 8 novembre 2017, i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3 del Codice (in alternativa può dichiarare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati, in modo aggiornato, alla data di presentazione dell'offerta);
 - i) di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le clausole e le previsioni del "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto in data 01 agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania e pubblicato sul BURC 15/10/2007 n. 54, che qui si intendono integralmente riportate;

- j) *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- k) *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, il Tribunale di riferimento e dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

- l) con riferimento al d.m. 263/2016:

Per i professionisti singoli:

- di essere in possesso dei requisiti di cui al d.m. 263/2016, art. 1;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) del professionista e relativi requisiti (estremi di iscrizione al relativo albo professionale) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016.

Per i professionisti associati:

- di essere in possesso dei requisiti di cui al d.m. 263/2016, art. 1;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati e relativi requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016.

Per le società di professionisti, anche come partecipante a RTP/consorzio di consorzio stabile/partecipante a GEIE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui al d.m. 263/2016, art. 2;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di tutti i soci e gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali;
- l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016.

In alternativa il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'A.N.AC.

Per le società di ingegneria, anche come partecipante a RTP/ consorzio di consorzio stabile/partecipante a GEIE:

- di essere in possesso dei requisiti di cui al d.m. 263/2016, art. 3;
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) e gli estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- trasmette l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa, il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'A.N.AC.

La dichiarazione integrativa è sottoscritta digitalmente dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

La dichiarazione integrativa è presentata, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti "retisti" partecipanti;
 - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - da ciascuna impresa ausiliaria.
2. (in caso di Avvalimento) ciascuna ditta ausiliaria dovrà presentare:
- a) attestazione, da rendere tramite la compilazione del DGUE di trovarsi/non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, nonché in quelle dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
 - b) dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 14 del presente Disciplinare.
 - c) dichiarazioni sostitutive da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare, con la quale l'impresa ausiliaria:
 - i) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a fornire i predetti requisiti, dei quali è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 89 del Codice, rendendosi, inoltre, responsabile nei confronti della stazione appaltante, in solido con il concorrente, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;
 - ii) attesta che non partecipa a sua volta alla gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente.
 - d) contratto, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. Si rappresenta che da detto contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

15.3.2 Documentazione a corredo

La Ditta partecipante allega altresì:

- 1) PassOE di cui alla Delibera A.N.AC. n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere presentato anche il PassOE relativo all'impresa/e ausiliaria/e;
 - 2) (*eventuale*) Procura, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare, dalla quale il procuratore sottoscrittore dell'offerta trae i relativi poteri di firma;
 - 3) (*nel caso di studi associati*) Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
 - 4) Attestato di sopralluogo.
- d) Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i differenti casi di seguito specificati, dovrà essere allegato a Sistema:
- a) **per i consorzi stabili:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare, con indicazione delle imprese consorziate;
 - dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- b) nel caso di RTP già costituito:**
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate al par. 14 del presente Disciplinare, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, avente data precedente la presentazione dell'offerta;
 - dichiarazione in cui si indicano le imprese che compongono il raggruppamento e, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati.
- c) nel caso di Consorzio ordinario o GEIE già costituiti:**
- atto costitutivo e statuto del consorzio/GEIE, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indicano le imprese che compongono il consorzio/gruppo e, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o aggregati.
- d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:**
- dichiarazione resa da tutti i concorrenti attestante:
 - a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei / consorzi / GEIE, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate/aggregate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati o aggregati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.
- e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune o suo procuratore munito di opportuni poteri, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- f) **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- g) **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**
- in caso di **RTI costituito**: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- (ovvero)
- in caso di **RTI costituendo**: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentarsi secondo le modalità indicate all'art. 13 del presente Disciplinare, privo del mandato di cui al punto precedente. In questo caso, unitamente al contratto di rete, dovranno essere allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

16. OFFERTA TECNICA - CONTENUTO

L'Offerta Tecnica, è costituita, a pena di esclusione, da una Relazione Tecnica (a sua volta articolata in cinque distinte relazioni tematiche, una per ciascun criterio a punteggio di cui alla successiva Tabella - Criteri di Valutazione) e relativi elaborati, tavole e disegni.

La Relazione Tecnica e relativi elaborati, tavole e disegni si articolerà nelle seguenti Relazioni tematiche.

1) Professionalità ed adeguatezza dell'offerta

Documentazione relativa a n. 2 servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra quelli qualificabili come affini a quelli oggetto del presente appalto secondo quanto stabilito nel d.m. 17 giugno 2016, e per i quali sia stato redatto e approvato almeno una delle seguenti prestazioni professionali:

- progettazione definitiva e/o esecutiva;

dalle quali si evinca la capacità tecnica del concorrente a realizzare la prestazione oggetto del presente appalto sotto il profilo tecnico, architettonico, strutturale, impiantistico e ambientale.

Il singolo servizio di progettazione dovrà essere corredato da una scheda sintetica nella quale dovrà essere riportato:

- Il Committente;
- Breve descrizione del progetto;
- Oggetto delle prestazioni eseguite;
- Il nominativo del progettista firmatario;
- L'anno di approvazione del progetto;

La scheda tecnica non è computata nel numero massimo di 6 facciate.

Il giudizio in merito alla professionalità ed adeguatezza dell'offerta sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:

- Grado di analogia dei servizi svolti sul piano tecnologico, architettonico, funzionale e di inserimento ambientale rispetto ai servizi oggetto del presente affidamento e del contributo progettuale apportato;
- Qualità estetica e funzionale dell'organismo architettonico;
- Qualità funzionale e livello di innovazione delle tecnologie costruttive e impiantistiche.

2) Proposta metodologica dell'offerta

Dovrà essere esplicitata la metodologia di approccio progettuale sulla base di quanto previsto nel studio di fattibilità. I progettisti potranno proporre soluzioni sulla base delle indicazioni dello Studio di fattibilità e della *lex specialis* in generale: è richiesto di evidenziare esplicitamente vantaggi e svantaggi delle soluzioni proposte in confronto a quanto previsto nello studio di fattibilità. Il giudizio in merito alle caratteristiche metodologiche dell'offerta in termini di concezione progettuale, desumibili dalla relazione presentata dal concorrente, sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:

- Descrizione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
- Descrizione di eventuali proposte progettuali migliorative con riferimento ai seguenti aspetti:
 - o Organismo Architettonico e Funzionale;
 - o Requisiti Prestazionali in termini di impianti (caratteristiche, manutenibilità, sicurezza, flessibilità ed espansibilità); strutture (scelta del sistema strutturale, valutazione dei carichi, materiali); collegamenti meccanizzati.
 - o Ricadute sulla Gestione in termini di sicurezza; confort e benessere; contenimento degli oneri di gestione e manutenzione; contenimento energetico; percorsi verticali e orizzontali (distinzione tra degenti e visitatori, distinzione tra sporchi e puliti e, nei puliti, tra food e no food).

Ove ritenuto necessario dal concorrente alla relazione potrà essere allegata apposita documentazione.

La documentazione descrittiva e esplicativa della proposta metodologica, dovrà essere composta da un numero massimo di 8 cartelle in formato non superiore al tipo DIN A3 oltre ad un massimo di 24 facciate complessive su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola.

3) Professionalità e modalità di svolgimento delle prestazioni

Relazione sulle modalità organizzative, sulle qualifiche ed esperienza del personale per un massimo di 20 facciate (su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola) con riferimento ai soggetti incaricati di fornire le prestazioni oggetto del presente appalto, nonché al professionista incaricato della integrazione tra i vari aspetti del progetto e al giovane progettista. Tale relazione dovrà dare evidenza di:

- Modalità organizzative e strumenti relativi;
- Struttura tecnico organizzativa (l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione) per l'esecuzione della progettazione con specifica delle mansioni, suddivise per le diverse categorie, e indicazione dei consulenti e collaboratori;
- Esperienze comuni pregresse del gruppo di lavoro, esperienza, capacità e modalità di interrelazione;
- Curricula Vitae del personale indicato nell'organigramma (non computati nel limite di 20 facciate previsto per la relazione). Si invita a produrre curricula sintetici, organizzati in modo da evidenziare:
 - o le attività di progettazione/direzione lavori svolte;
 - o i corsi di aggiornamento specifici per le attività di progettazione/direzione lavori richieste e le qualificazioni professionali possedute;
 - o l'esperienza diretta di progettazione/direzione lavori in ambito ospedaliero;
 - o la posizione nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente).

I Curricula Vitae, preferibilmente redatti rispettando gli standard del formato europeo, devono prevedere la sottoscrizione della clausola inerente al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 196/2003.

Nella stessa relazione dovrà essere fornita l'indicazione dei giovani professionisti presenti all'interno del gruppo di progettazione e delle modalità del loro inserimento nel processo di progettazione, ai sensi dell'art. 95, comma 13 del Codice, e del d.m. 263/2016.

Si riporta di seguito l'elenco delle figure professionali ritenute necessarie per la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza

PRESTAZIONE SPECIALISTICA
Incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche
Responsabile Progettazione Opere Edili ed Affini
Responsabile Progettazione Opere Strutturali
Responsabile progettazione Impianti - cat. IA.01
Responsabile progettazione Impianti - cat. IA.02
Responsabile progettazione Impianti - cat. IA.04
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geologo
Giovane professionista

Responsabile dell'organizzazione sanitaria
Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95
Responsabile del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151
Responsabile della redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del d m. 26/06/2015
Esperto degli aspetti energetici e ambientali
Agronomo
Esperto qualificato di secondo grado
Esperto in attrezzature biomedicali ed arredi ospedalieri

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

4) **Interazione/integrazione con la Stazione Appaltante e controllo della qualità e dei tempi**

Relazione sulle modalità di interazione/integrazione con la stazione appaltante e sul controllo della qualità e dei tempi del lavoro per un massimo di 8 facciate (su fogli di formato DIN A4, con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola). La descrizione delle attività dovrà evidenziare tutti i momenti legati alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, all'assistenza nell'ambito di acquisizione di eventuali pareri, eventuali conferenze dei servizi, validazione e approvazione dei livelli di progettazione, eventuali procedure espropriative, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza ecc., anche successivamente all'esecuzione finalizzati a garantire la qualità delle prestazioni fornite, anche con la definizione dell'eventuale modalità di integrazione del proprio SGQ (Sistema di Gestione della Qualità).

5) **Criteri ambientali**

Relazione redatta da parte di un progettista esperto sugli aspetti energetici e ambientali degli edifici e l'utilizzo di materiali riciclati. Nella relazione dovranno essere esplicitati:

- gli aspetti e le misure che si adotteranno al fine della sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP);
- quali obiettivi progettuali si intendono perseguire per assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore nell'ottica di ciclo di vita del complesso ospedaliero;
- quali obiettivi progettuali si intendono perseguire nell'ottica degli apparati verdi per l'abbattimento dei consumi energetici.

La relazione sui CAM dovrà essere redatta per un massimo di 12 facciate su fogli di formato DIN A4 (di cui salvo un massimo di 4 facciate formato DIN A3) con numerazione univoca e progressiva delle pagine, utilizzando font Times New Roman non inferiore a 12 pt, interlinea singola.

Si precisa che la presentazione dell'Offerta Tecnica non comporta alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della stazione appaltante.

Per le Relazioni di cui sopra, non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

Le relazioni allegate dovranno essere prive, a pena di esclusione, di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dalla lex specialis, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere in lingua italiana. In caso di disponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua diversa da quella italiana, le ditte concorrenti devono presentare la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del

D.P.R. n. 445 del 2000, sottoscritta secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

17. OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO

La ditta concorrente dovrà inserire a sistema, pena l'esclusione, l'offerta economica firmata digitalmente. Si precisa che per i servizi di natura intellettuale, in virtù dell'art. 95, comma 10 del Codice, gli operatori economici sono esonerati dall'onere di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza nell'offerta economica. Pertanto, anche la stazione appaltante non è tenuta alla corrispondente separata stima dei costi della manodopera di cui all'art. 23, comma 16, nonché dei costi della sicurezza da interferenze, anche alla luce dell'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

La ditta concorrente, a pena di esclusione, deve presentare l'offerta economica indicando il ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta (Il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre e in lettere con un numero di decimali non superiore a 3 (tre).

Si precisa che:

- gli importi offerti devono essere indicati sia in cifre sia in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere;
- in caso di discordanza fra i valori offerti indicati a Sistema e quelli indicati nella Offerta Economica, sarà ritenuto valido il valore indicato su quest'ultima;
- gli importi offerti devono essere indicati IVA esclusa;
- sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d'asta.
- Il prezzo complessivo offerto s'intende comprensivo e compensativo:
 - di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l'esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;
 - delle spese generali sostenute dall'Aggiudicatario;
 - di ogni e qualsiasi tipo di onere e spesa occorrente per eseguire la fornitura in argomento in maniera ottimale e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara;

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dalla documentazione di gara. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'azienda si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all'art. 97 del Codice.

Resta a carico dell'Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all'appalto, esistente al momento dell'offerta e sopravvenuta in seguito, con l'esclusione dell'IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal concorrente per la preparazione e la presentazione della offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di

provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del Contratto.

L'offerta economica deve intendersi onnicomprensiva di tutto quanto richiesto nel Capitolato Tecnico di gara e/o previsto nell'offerta di gara.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l'espletamento delle prestazioni connesse all'incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto sarà stipulato a corpo.

18. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Il presente appalto verrà aggiudicato, per l'intero lotto indivisibile al 100%, con il criterio del prezzo più vantaggioso ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La ASL Roma 5 aggiudicherà l'appalto a suo insindacabile giudizio, a seguito di valutazione delle offerte da parte di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs n. 50 del 2016 e smi, che procederà ad assegnare i punteggi secondo le seguenti modalità:

- Valutazione qualitativa: max. 80 punti
- Valutazione economica: max. 20 punti

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella successiva "Tabella - Criteri di Valutazione" riportante la relativa ponderazione.

L'Offerta Tecnica, pena l'esclusione, dovrà soddisfare i livelli minimi di servizio, qualitativi e quantitativi, comunque richiesti dalla *lex specialis*.

La colonna "Punti" della "Tabella - Criteri di Valutazione", specifica, per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, il relativo punteggio tecnico massimo attribuibile.

La colonna "Criterio Attribuzione" della "Tabella - Criteri di Valutazione", specifica, per ciascun criterio di valutazione, la modalità di assegnazione del punteggio tecnico massimo PTs all'i-esimo concorrente. Il "Criterio di Attribuzione" contraddistinto dalla lettera "D" identifica i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice

TABELLA – CRITERI DI VALUTAZIONE

Criterio	Sub-Criterio	Criteri motivazionali	Punti	Criterio attribuzione
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta: desunta da <u>due servizi</u> attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito dal d.m. 17/06/2016, e per i quali sia stata svolta almeno una delle seguenti prestazioni professionali: a) progettazione definitiva e/o esecutiva; b) direzione dei lavori. Il giudizio in merito alla professionalità e adeguatezza degli esempi progettuali presentati dal concorrente, in termini di rispondenza agli obiettivi della Stazione Appaltante, di ottimizzazione del costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera nonché dell'analogia strumentale alle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:		20	D
	A1	Grado di analogia dei servizi svolti sul piano tecnologico, architettonico funzionale e di inserimento ambientale rispetto ai servizi oggetto del presente affidamento e del contributo progettuale apportato	10	
	A2	Qualità estetica e funzionale dell'organismo architettonico	5	
	A3	Qualità funzionale e livello di innovazione delle tecnologie costruttive e	5	

		impiantistiche		
B		Proposta metodologica dell'offerta: La commissione valuterà la metodologia di approccio progettuale presentata dal Concorrente sulla base di quanto previsto dal PFTE. Il giudizio in merito alle caratteristiche metodologiche dell'offerta in termini di concezione progettuale, desumibili dalla relazione presentata dal concorrente, sarà formulato sulla base della valutazione dei seguenti aspetti:	35	D
	B1	Tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione	10	
	B2	Eventuali proposta progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della Committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto a quanto previsto dal PFTE, con riferimento ai seguenti aspetti: - Organismo Architettonico e Funzionale; - Requisiti Prestazionali in termini: o impianti: caratteristiche, manutenibilità, sicurezza, flessibilità ed espansibilità; o strutture: scelta del sistema strutturale, valutazione dei carichi, materiali; o collegamenti meccanizzati. - Ricadute sulla gestione in termini: o sicurezza; o confort e benessere; o contenimento degli oneri di gestione e manutenzione; o contenimento energetico; o percorsi verticali e orizzontali: distinzioni tra degenti e visitatori, distinzione tra sporchi e puliti e, nei puliti, tra food e no food	25	
C		Professionalità e modalità di svolgimento delle prestazioni:	15	D
	C1	La commissione valuterà le risorse umane e strumentali a disposizione per lo svolgimento del servizio dall'esame dei seguenti documenti: a) Modalità di svolgimento delle prestazioni e relativi strumenti che il concorrente intende utilizzare ed adottare; b) L'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione; c) Esperienze comuni pregresse del gruppo di lavoro, capacità e modalità di interrelazione; d) L'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura compreso il soggetto incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, il direttore tecnico ed il giovane professionista, con la specifica delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto; e) Descrizione delle modalità di inserimento del/dei giovane/i progettista/i nel processo di progettazione; f) Descrizione delle modalità di sviluppo e gestione del progetto con riferimento agli strumenti	15	
D		Interazione/integrazione con la Committenza e controllo della qualità e dei tempi. In particolare si valuteranno i seguenti aspetti:	5	D
	D1	Modalità di interazione/integrazione con la Committenza e sul controllo della qualità/tempi del lavoro	3	
	D2	Utilizzo di nuove tecnologie e ricadute in termini di qualità del prodotto con evidenza delle problematiche legate alle interazioni con i sistemi tradizionali	1	
	D3	Descrizione delle attività previste in tutti i momenti legati alla progettazione e dell'assistenza fornita nell'ambito di acquisizione di pareri, conferenze dei servizi, validazione e approvazione del progetto, eventuali procedure espropriative, coordinamento della sicurezza, ecc...	1	
E		Criteri ambientali:	5	D

E1	Prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi, ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all'allegato 1 al DM Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11.10.2017. In particolare, sarà oggetto di valutazione: a) gli aspetti e le misure che si adotteranno al fine della sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica amministrazione (PAN GPP); b) quali obiettivi progettuali si intendono perseguire per assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore nell'ottica di ciclo di vita del complesso ospedaliero; c) quali obiettivi progettuali si intendano perseguire nell'ottica degli appalti verdi per l'abbattimento dei consumi energetici	5
TOTALE		80

Si ritiene, inoltre, che la proposta del Concorrente dovrà essere articolata in merito al supporto offerto per l'esecuzione di tutte le attività che il Committente è tenuto a svolgere per garantire la certezza della qualità del progetto nel suo complesso nonché la rispondenza alle specifiche esigenze della Committenza.

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal concorrente in sede di offerta, presi in considerazione ai fini della valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il Concorrente aggiudicatario.

18.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti dalla lettera "D" nella colonna "Criterio di attribuzione" nella "Tabella – Criteri di Valutazione") è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da 0 (zero) a 1 (uno) da parte di ciascun Commissario.

Ai fini del calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio s esaminato, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Pertanto la Commissione giudicatrice esprimerà, per ciascun sub-criterio di valutazione s di tipo qualitativo, un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata:

TABELLA – GIUDIZI DELLA COMMISSIONE

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,00
Buono	0,80
Adeguito	0,60
Parzialmente adeguato	0,40
Insufficiente	0,20
Inadeguato	0,00

Per ciascun sub-criterio di valutazione s, i punteggi tecnici $(PTi)_s$, relativi all'*i*-esimo concorrente, saranno determinati moltiplicando il coefficiente C_g , corrispondente alla media dei giudizi espressi da ciascun membro della Commissione in termini di coefficiente variabile tra 0 (zero) a 1 (uno), per il relativo punteggio massimo PT_s .

$$(PTi)_s = PT_s \times C_g \quad (1)$$

Si precisa che il coefficiente C_g è calcolato applicando un arrotondamento fino alla seconda cifra decimale applicando la “regola di arrotondamento” di seguito descritta: se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, la seconda cifra decimale verrà aumentata di una unità; se la terza cifra decimale è inferiore a 5, essa sarà semplicemente troncata.

Il punteggio tecnico complessivo attribuito all'*i-esimo* concorrente è determinato come sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e sub criterio *s* (*metodo aggregativo compensatore*), secondo la seguente formula:

$$PT_i = \sum_{S=1}^{10} (PT_i)_s \quad (2)$$

Dove:

- PT_i è il punteggio tecnico complessivo attribuito all'*i-esimo* concorrente;
- $(PT_i)_s$ è il punteggio tecnico complessivo attribuito all'*i-esimo* concorrente per ciascun sub-criterio di valutazione;

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da 0 (zero) a 1 (uno), calcolato tramite la seguente formula (bilineare):

$$W_p = (R_{oc}/R_{max})^\alpha$$

Dove

- W_p è il punteggio economico attribuito all'offerta dell'*i-esimo* concorrente;
- W_{pmax} è il punteggio economico massimo assegnabile;
- R_{oc} è il valore (ribasso) offerto dal concorrente *i-esimo*;
- R_{max} è il valore (ribasso) dell'offerta più conveniente;
- α è un coefficiente pari a 0,2

Il punteggio attribuito al prezzo dell'*i-esimo* concorrente (Max punti 20) verrà calcolato applicando la seguente formula:

$$PE_i = W_p \times 20$$

Si precisa che non saranno prese in considerazione, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, le offerte economiche di importo pari o superiore alla base d'asta (il ribasso offerto deve essere maggiore di zero).

18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi complessivi

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo (PC_i) risultante dalla combinazione prezzo – qualità secondo la seguente formula:

$$Pc_i = PT_i + PE_i$$

Si precisa che:

- 18.3.1 Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrizzazione" si applica ai criteri la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente
- 18.3.2 ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice
- 18.3.3 ai sensi dell'art 95, comma 12 del Codice non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA:

19.1 Apertura telematica e valutazione della documentazione amministrativa

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

In considerazione del fatto che la Piattaforma SATER – INTERCENT-ER garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica avverrà in sedute virtuali.

Pertanto, in seduta virtuale pubblica, il giorno fissato per l'apertura della documentazione caricata a sistema, il RUP ovvero il Seggio di gara costituito ad hoc, procederà alla verifica della ricezione delle offerte collocate a Sistema e allo sblocco ed esame della documentazione amministrativa.

Il RUP ovvero il Seggio di gara costituito ad hoc procederà a:

- a. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b. Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 14. Si precisa che la richiesta alla Ditta concorrente di regolarizzazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 avverrà tramite il Sistema;
- c. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice così come modificato ed integrato dalla L. 55/2019.

Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle Ditte partecipanti tramite il portale all'indirizzo PEC indicato in sede di offerta.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19.2 Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a minimo n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26/10/2016).

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Codice così come modificato ed integrato dalla L. 55/2019.

19.3 Apertura telematica e valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il RUP ovvero il Seggio di gara abiliterà sul Sistema, la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, per lo sblocco della documentazione tecnica.

Il giorno fissato per lo sblocco della documentazione tecnica, che sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente dell'Azienda della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione Bandi di gara - la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà allo sblocco della

documentazione tecnica, verificando la rispondenza con quanto prescritto dal presente disciplinare. Dei risultati di tale seduta sarà data comunicazione alle Ditte partecipanti tramite il portale, all'indirizzo PEC indicato.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare e Capitolato Tecnico.

Successivamente, sarà comunicato sul Sistema e sul profilo del committente della ASL Roma 5, all'indirizzo www.aslroma5.it Sezione Bandi di gara il giorno, l'ora e il luogo in cui ci sarà lo sblocco, in seduta pubblica, delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice, procederà a caricare a Sistema i punteggi tecnici ottenuti dalla Ditte e successivamente procederà, in seduta virtuale pubblica, alla visione dei punteggi caricati a sistema attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle offerte economiche caricate sul Sistema, e attribuirà, mediante l'utilizzo della formula matematica sopra riportata, i punteggi riferiti al prezzo.

La Stazione Appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio con modalità che saranno successivamente comunicate a sistema.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice- per i casi di esclusione da disporre per:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, supportato dalla Commissione, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche delle offerte ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, per cui si sia resa necessaria verifica di congruità delle offerte anomale, successivamente alla verifica favorevole di cui al precedente paragrafo, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua, ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il Contratto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) Richiedere ai sensi dell'articolo 85, comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.
- 2) Richiede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97 comma 5, lett. d) del Codice,
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti di cui al precedente 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'A.N.AC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora

l'Amministrazione Contraente proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, e 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione Contraente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), salvo quanto previsto dal successivo comma 10.

La stipula avrà luogo, ai sensi dell'art. 32, co. 8, del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Se pertinente, l'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

In alternativa, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti. Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148, della L. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il Contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, l'Amministrazione Contraente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma

11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. REVOCA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare, sospendere od annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente procedura di gara e, conseguentemente, di non pervenire all'aggiudicazione della stessa in presenza di indicazioni regionali o qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, senza che la ditta offerente possa sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara.

Non saranno considerate valide a tutti gli effetti e saranno pertanto escluse dalla gara le offerte:

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal presente disciplinare e dai relativi allegati;
- non sottoscritte dal Legale Rappresentante nei modi previsti dal presente disciplinare;
- pervenute oltre i termini stabiliti, indipendentemente dal motivo del ritardo.

23. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

24. PENALI

Per le penali si fa riferimento a quanto indicato nel Capitolato di Appalto.

25. FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI

Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere ammesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: HGXTFB

Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare i seguenti dati:

- Il CIG della procedura;
- Il numero dell'ordinativo

Il mancato rispetto di tali disposizioni non consentirà la regolare liquidazione ovvero il regolare pagamento nei tempi di legge delle fatture, che rimarranno pertanto in attesa di definizione.

I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge.

26. REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo dell'appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE o GDPR), la ASL Roma 5 fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, nonché per la stipula e la gestione del contratto.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dalla ASL Roma 5 per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla ASL Roma 5, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dalla ASL Roma 5 potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente, per le finalità richieste alla ASL Roma 5, in relazione al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Base giuridica e natura del conferimento

- Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla ASL Roma 5, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

- I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:
- Dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. giudiziari) di cui all'articolo 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

- Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come prescritto dal Regolamento UR.

Ambito di comunicazione di diffusione di dati

I dati saranno trattati dal personale della ASL Roma 5 che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto e del personale che svolge attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici. Inoltre, i dati potranno essere:

- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o di assistenza alla ASL Roma 5, in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio;

- Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte della Commissione Giudicatrice e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241);
- Comunicati all'ANAC, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10.01.2008.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16 e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D.Lgs. 50/2016), il concorrente /contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.aslroma5.it sezione "Bandi di gara"; inoltre il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma5.it;

Periodo di conservazione dei dati

- Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

- Non è presente alcun processo decisionale automatizzato

Diritti del concorrente /interessato

- Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione Appaltante.
- All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE.
- In particolare, l'interessato ha il diritto di:
 - iii) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
 - iv) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - v) il diritto di chiedere, e nel caso di ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento
 - vi) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del regolamento UE.
- Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione Dati

- Titolare del trattamento è la ASL Roma 5, Via Acquaregna 1-15 – 00019 Tivoli (Rm) che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati (RDP)

Consenso al trattamento dei dati personali

- Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante pro-tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento, come sopra definito, dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte della ASL Roma 5, per le finalità sopra descritte.

- L'impresa aggiudicataria verrà designata, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, quale Responsabile del Trattamento dei dati per conto del Titolare del Trattamento in forza di sottoscrizione del contratto.
- Con la sottoscrizione del presente documento si impegna a sottoscrivere l'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati.

28. NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Disciplinare di gara, ovvero nei documenti di gara, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla normativa Comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici alla data dell'offerta, e alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente (URL: www.giustizia-amministrativa.it), rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare, per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura, è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione del contratto, la competenza è esclusivamente del Tribunale di Tivoli.

Il RUP
Ing. Sante Amici



Il Direttore
U.O.C. Appalti e Contratti
Dott. Mario PETRUCCI

